



# Comune di Zubiena

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC -COMPONENTE IMU**

Il giorno **ventitre marzo duemiladiciassette** alle **ore venti,trenta** in Zubiena previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome                      | Presente |
|-------------------------------------|----------|
| 1. BASSO Davide - Presidente        | Sì       |
| 2. VINEIS Adriano - Vice Sindaco    | Sì       |
| 3. REINA Alessandro - Consigliere   | Sì       |
| 4. SITA' Tiziana - Consigliere      | Sì       |
| 5. VERDOIA Patrizia - Consigliere   | Sì       |
| 6. CARLEVARO Cristina - Consigliere | Sì       |
| 7. VERDOIA Giuseppe - Consigliere   | Sì       |
| 8. ZACCHERO MATTEO - Consigliere    | Sì       |
| 9. MOSCA Michele - Consigliere      | Sì       |
| 10. BALDIN Alessandro - Consigliere | Sì       |
| 11. VERDOIA Elena - Consigliere     | Sì       |
| Totale Presenti:                    | 11       |
| Totale Assenti:                     | 0        |

Assiste all'adunanza il **Segretario D.ssa Nicoletta Lo Manto**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. **Davide Basso** , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTA** la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, e che prevede in materia di IMU quanto di seguito elencato:

### **IMU.**

a) comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “ c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.”

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. ( vedi testo sopra riportato).

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato

Tanto premesso e considerato.

**VISTE** le Delibere di consiglio comunale n. 47 del 23 aprile 2015: OGGETTO: aliquote IMU anno 2015,” e numero 21 del 18 febbraio 2016, che s'intendono allegare al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;

**VISTA** la proroga al 31.3.2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e la sospensione anche per l'esercizio 2017 degli aumenti tributari;

**ACQUISITI** gli allegati pareri favorevoli;

**Con voti unanimi** espressi in forma palese;

## **D E L I B E R A**

1. **DI FARE PROPRIE** tutte le premesse e le motivazioni del presente atto qui interamente richiamate e confermate;
2. **DI PRENDERE ATTO** della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, nonché nella legge finanziaria per l'anno 2017.
3. **DI APPROVARE E CONFERMARE** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2017, la medesima aliquota relativa ad IMU negli stessi importi e percentuali dell'anno 2016 quali esposti in

dettaglio nelle delibera di consiglio comunale numero 21 del 18 febbraio 2016;

4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la relativa pubblicazione sul sito dedicato nei termini di legge.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Dell'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.

Di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013

**RIBADITO** che;

- l'applicazione dell'IMU è regolata, oltre che dal sopraccitato art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito con modifiche nella Legge 22.12.2011, n. 214, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché alle

disposizioni contenute nel D.Lgs 31/12/1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) espressamente richiamate dal decreto 201/2011;

- a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011

**VISTA** la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000." Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU di seguito elencato:

## **IMU.**

a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».”.

b) Comma 13. Nuovi criteri per l’esonazione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “ c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato.”

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. ( vedi testo sopra riportato).

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato

Tanto premesso e considerato.

**VISTA** la proroga al 31.3.2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;

**ACQUISITI** gli allegati pareri favorevoli;

Con voti FAVOREVOLI 8, CONTRARI 0, ASTENUTI 3 (Mosca Michele, Alessandro Baldin e Verdoia Elena) espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

1. **DI FARE PROPRIE** tutte le premesse e le motivazioni del presente atto qui interamente richiamate e confermate;
2. **DI APPROVARE E CONFERMARE** pertanto a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2017, la medesima aliquota relativa ad IMU negli stessi importi e percentuali dell'anno 2016 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale numero 14 del 09 luglio 2015 e N. 11 DEL 29 aprile 2016 precisamente:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/1, A/8, A/9</b> | <b>4 x mille</b>   |
| <b>ALTRI FABBRICATI</b>                         | <b>7,6 x mille</b> |
| <b>TERRENI AGRICOLI</b>                         | <b>ESENTE</b>      |
| <b>TERRENI AGRICOLI CONDOTTI</b>                | <b>ESENTE</b>      |
| <b>TERRENI EDIFICABILI</b>                      | <b>7,6 x mille</b> |
| <b>IMMOBILI D</b>                               | <b>ESENTE</b>      |
| <b>IMMOBILI STRUMENTALI</b>                     | <b>ESENTE</b>      |
| <b>IMMOBILI CATEGORIA D10</b>                   | <b>ESENTE</b>      |

3. **DI DARE ATTO** che per l'anno 2017, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi sono previsti dall'art. 13 comma 10 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modifiche, nella Legge 22/12/2011 n. 214
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la relativa pubblicazione sul sito dedicato nei termini di legge.



*letto , confermato e sottoscritto. Firmato in originale*

**IL PRESIDENTE**  
FIRMATO DIGITALMENTE

Davide Basso

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
FIRMATO DIGITALMENTE

D.ssa Nicoletta Lo Manto